



AZIENDA CALABRIA VERDE: “NO” DEL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO SULLA PIENA COMPETENZA FORESTALE DEGLI AGROTECNICI

Roma, 6 febbraio 2017. Con una sentenza che lascia perplessi il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Agronomi contro l’assegnazione, da parte dell’Azienda regionale “*Calabria Verde*”, dell’incarico di redigere un piano di gestione ed assestamento forestale ad un iscritto all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ritenendo che detta assegnazione sia “*in parte esorbitante dalle competenze di Agrotecnico*”, in particolare perché le PMPE-Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria prevedono, fra le attività preliminari, anche la valutazione e la progettazione delle opere idrogeologiche.

Nell’evidenziare che in primo grado il TAR Calabria (*con sentenza n. 1578/2015*) aveva respinto il ricorso degli Agronomi, sul negativo esito finale del giudizio ha indubbiamente pesato la confusione degli atti amministrativi adottati dall’Azienda Calabria Verde la quale, con una (*erronea*) delibera del marzo 2015 aveva stabilito che i Piani di assestamento forestali dovevano essere redatti a cura dei dottori agronomi e forestali e poi, nel successivo Bando per la creazione di una *short list* di professionisti da incaricare, aveva (*correttamente*) previsto potessero proporsi per la redazione di tali Piani anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con ciò determinando una obiettiva confusione fra i due atti.

La sopra indicata “confusione amministrativa” avrebbe potuto anche giustificare una conclusione negativa del ricorso, ma ciò che lascia perplessi e sconcertati sono i giudizi e le valutazioni di merito contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, che interpreta “a contrario” il contenuto dell’art. 1-bis, comma 16, della legge 12 agosto 2014 n. 116, la quale attribuisce agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati piena competenza in materia forestale. Si ricorda, al riguardo, come con la citata legge n. 116/2014 il Parlamento abbia interpretato correttamente le competenze professionali degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, chiarendone la portata e precisamente così stabilendo:

“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.”

pertanto i giudici amministrativi erano chiamati a valutare se il Piano di assestamento forestale assegnato dall’Azienda Calabria Verde rientrasse fra le “opere di trasformazione e miglioramento fondiario”.

Il Consiglio di Stato, invece, nella parte delle motivazioni **ha re-interpretato “in negativo” la legge professionale n. 251/86** e successive modificazioni, **riducendone sia la portata che gli effetti**, limitandoli alla sola parte della “*gestione*” forestale e non anche alla “*progettazione*” forestale.

In sostanza i giudici del Consiglio di Stato non hanno valutato la corretta applicazione di una norma ma, tramite una eccedente interpretazione, **hanno “creato” una vera e propria nuova norma, diversa da quella che il Parlamento aveva voluto, con chiaro sfornamento del potere giudiziario su quello legislativo.**

Si è dunque in presenza di un evidentissimo “eccesso di giurisdizione legislativa”, che è uno dei motivi che consente di impugnare questa inappropriata decisione alla Corte suprema di Cassazione.

La sentenza n. 426/2017 contiene inoltre alcuni “errori” (*per il momento si possono così definire*), apparentemente inspiegabili, dove i due più evidenti sono i seguenti:

- a. viene citata, erroneamente ritenendola attuale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 441/2000 *-in materia di catasto-* che faceva riferimento ai programmi del corso di studi del 1994, riferiti ai soli diplomati “agrotecnici”, non tenendo in alcun conto della successiva evoluzione normativa e legislativa che, ad esempio, con il DPR n. 328/2001 ha aperto l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ai laureati (*i quali peraltro rappresentano oltre i 2/3 dei candidati agli esami abilitanti*). Il Consiglio di Stato ha dunque assunto il suo giudizio basandosi su di un criterio di accesso all’Albo (*e su curriculum formativi*) non più esistente da oltre 15 anni;
- b. viene affermato che *“l’identificazione delle competenze professionali non può che essere operata in relazione al curriculum di studi” e poi invece omissivo di considerare che oltre il 95% degli iscritti nell’Albo degli Agronomi provengono da indirizzi non forestali* sicché, in base al principio degli stessi giudici amministrativi enunciato, la sentenza avrebbe dovuto evidenziare l’incompetenza degli iscritti all’Albo degli Agronomi che provengono da indirizzi diversi di studio diversi da “Scienze forestali”, a svolgere le relative specifiche attività;

questi “errori” di vero e proprio travisamento della realtà dei fatti giudicati consentono di ulteriormente impugnare la sentenza n. 426/2017 per “revocazione”, in quanto trattasi viziata da errori di fatto.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati proporrà, nel più breve tempo possibile, entrambe le indicate ulteriori azioni giudiziarie (*sia quella alla Corte Suprema di Cassazione per “**eccesso di giurisdizione legislativa**” che allo stesso Consiglio di Stato per la “**revocazione**”*), nella certezza questi rimedi straordinari previsti dall’ordinamento saranno in grado di ripristinare quella certezza del diritto che è il cardine di ogni moderna società (*non essendo ammissibile che il potere giudiziario si sostituisca a quello legislativo*).

Tuttavia, in attesa, che l’*iter* giudiziario compia il suo corso, è inevitabile che le categorie concorrenti a quella degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati strumentalizzino la sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017 o ne distorcano gli effetti, ad esempio facendo desumere da essa un principio generale di esclusività *-a favore di determinate categorie-*, in realtà inesistente.

E’ pertanto bene che gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati siano consapevoli di quanto segue:

1. **Nell’ordinamento italiano una sentenza fa unicamente “stato fra le parti”**, cioè produce i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti coinvolti (*in questo caso rappresentati, da un lato, dall’Ordine degli Agronomi e, dall’altro, dall’Azienda Calabria Verde e -come interveniente principale- da un iscritto nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. I Collegi calabresi degli Agrotecnici ed il Collegio Nazionale sono intervenuti solo ad adiuvandum*) **e non genera un principio di carattere generale estensibile ad altri casi.**
2. **Peraltro la sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017 non può nemmeno intendersi come definitiva**, perché viziata sia da “*eccesso di giurisdizione legislativa*” che da evidenti “*errori di fatto*” nel giudicato, oggetto pertanto di successivi ricorsi straordinari, volti al suo annullamento.
3. **L’art. 1-bis comma 16 della legge 11 agosto 2014 n. 116, resta invece pienamente in vigore ed esplica i suoi effetti erga omnes**, cioè a dire nei confronti di tutti, esclusi solo i soggetti diversi da quelli coinvolti nella causa giudicata.

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che incontrassero difficoltà nel pacifico esercizio della loro professione sono invitati a segnalare immediatamente qualunque problema ai rispettivi Collegi territoriali di appartenenza.

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

[Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017](#)